

**ORDINANZA MUNICIPALE  
SULLA CUSTODIA DEI CANI**

(del 23 febbraio 2026)

# ORDINANZA MUNICIPALE SULLA CUSTODIA DEI CANI

Il **Municipio di Paradiso**, richiamati:

- la Legge sui cani (LCani) del 19.02.2008 e successive modifiche, nonché il Regolamento sui cani (RCani) del 30 dicembre 2025;
- gli artt. 107, 192 LOC e 23, 24, 25 RALOC;
- gli artt. 122 e 172 del Regolamento comunale del 14.12.2009;
- le direttive dell'Ufficio del Veterinario cantonale del 09.01.2026 concernenti la tassa sui cani;
- la risoluzione municipale del 23.02.2026;

## ordina

### CAPITOLO I

#### *Disposizioni generali*

#### **Art. 1**

Campo di applicazione

<sup>1</sup>La presente ordinanza disciplina le responsabilità e il comportamento che i proprietari e i detentori di cani devono assumere nella custodia dei cani sul territorio giurisdizionale del Comune.

<sup>2</sup>Il prelievo della tassa sui cani.

<sup>3</sup>La procedura di contravvenzione ai sensi dell'art. 22 LCani (Multe disciplinari) e all'allegato del RCani.

#### **Art. 2**

Responsabilità

<sup>1</sup>Il proprietario o il detentore sono chiamati a vigilare costantemente sull'animale e sono direttamente responsabili, in solido, dell'attuazione delle disposizioni federali e cantonali nell'ambito della specifica materia, nonché delle presenti disposizioni.

<sup>2</sup>Quale detentore s'intende colui che si occupa abitualmente o occasionalmente della gestione rispettivamente della custodia del cane.

<sup>3</sup>È fatto obbligo ad ogni proprietario di stipulare una polizza assicurativa responsabilità civile per coprire eventuali danni causati dal suo cane, per un importo minimo di 3 milioni di franchi. In caso di affidamento abituale od occasionale dell'animale la copertura deve essere estesa anche al detentore.

#### **Art. 3**

Identificazione

<sup>1</sup>I cani devono essere iscritti alla banca dati (anagrafe canina) conformemente alle prescrizioni federali (OFE), rispettivamente secondo le Istruzioni dell'Ufficio del Veterinario cantonale, per la relativa identificazione ai sensi di Legge.

<sup>2</sup>Allo scopo di garantire il loro riconoscimento, i cani devono essere muniti di microchip.

## CAPITOLO II

### *Formazione obbligatoria*

#### **Art. 4**

Formazione obbligatoria per la detenzione di cani in generale

Prima di acquistare o entrare in possesso di un cane, i futuri detentori di cani devono frequentare il corso di base per la detenzione di cani, salvo nel caso in cui possano dimostrare di avere già detenuto un cane negli ultimi 10 anni.

#### **Art. 5**

Formazione obbligatoria per la detenzione di cani di razze soggette a restrizioni

I detentori di cani di cui all'art. 14 LCani devono frequentare con il proprio cane un corso d'istruzione riconosciuto dal Cantone, tenuto da un istruttore cinofilo autorizzato, pena la possibilità di revoca dell'autorizzazione di detenzione.

## CAPITOLO III

### *Disposizioni supplementari applicabili ai cani pericolosi*

#### **Art. 6**

Obbligo di autorizzazione di detenzione e domanda

<sup>1</sup>La detenzione di cani di razze, compresi i relativi incroci, sottoposte a restrizioni ai sensi dell'art. 14 RCani, è soggetta a preventiva autorizzazione cantonale.

<sup>2</sup>La richiesta, munita della necessaria documentazione, deve essere indirizzata al Municipio, che con il proprio preavviso la trasmette all'Ufficio del veterinario cantonale.

<sup>3</sup>L'autorizzazione è necessaria anche per il possesso di cuccioli di cani di cui al capoverso 1 anche se questi non vengono ceduti a terzi. La richiesta deve avvenire entro il quarto mese di vita.

<sup>4</sup>Cani di provenienza da altri Cantoni o da altri Paesi a seguito di trasferimento del proprietario, sono da notificare immediatamente al Comune e sottostanno agli obblighi di legge.

#### **Art. 7**

Struttura di detenzione

Il Municipio verifica la conformità della struttura per la detenzione del cane nei casi previsti dalla Legge, tramite propri funzionari o altri incaricati.

#### **Art. 8**

Cani pericolosi, definizioni e obblighi

<sup>1</sup>Sono considerati cani pericolosi i cani che, non provocati, evidenziano un comportamento aggressivo, in particolare quelli che hanno leso o minacciato di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali.

Questi dovranno sempre essere tenuti al guinzaglio e muniti di museruola, tanto sull'area pubblica, quanto sull'area privata aperta al pubblico transito e possono essere condotti soltanto individualmente.

<sup>2</sup>È fatto obbligo ai proprietari e detentori di annunciare al Municipio ogni comportamento del proprio cane che ne possa determinare la sua pericolosità.

<sup>3</sup>In caso di segnalazione da parte di privati cittadini di cani presunti pericolosi, il Municipio procede ad un primo accertamento e se necessario all'adozione delle necessarie misure di polizia urgenti.

<sup>4</sup>Tali situazioni, se accertate, saranno inoltre notificate dal Municipio all'Ufficio del Veterinario cantonale

## CAPITOLO IV

### *Modalità di gestione dei cani*

#### **Art. 9**

##### Disposizioni generali

<sup>1</sup>Ogni detentore deve provvedere ad una corretta socializzazione ed educazione del proprio cane.

<sup>2</sup>È assolutamente vietato lasciare vagare i cani incustoditi sulle pubbliche vie, piazze, areali scolastici, campi sportivi aperti o cintati e nei parchi, e giardini e aiuole pubblici. Riservati i disposti di cui all'art. 11 della presente Ordinanza, i cani di qualsiasi razza ed indole devono quindi essere tenuti costantemente al guinzaglio e, se richiesto dalle circostanze, muniti di museruola in particolare nei luoghi frequentati dal pubblico o da altri animali.

<sup>3</sup>Il Municipio può proibire in ogni tempo l'accesso ai cani, anche se custoditi al guinzaglio, in determinate zone, strade, parchi, e giardini o aiuole pubblici mediante la posa di una corrispondente segnaletica.

<sup>3</sup>Possono fare eccezione agli obblighi di cui ai capoversi precedenti i cani da protezione e conduzione del bestiame, i cani da soccorso, i cani degli organi della Polizia, dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini e dell'Esercito, i cani per i disabili e quelli da caccia, durante l'impiego nel loro specifico ramo di utilità.

#### **Art. 10**

##### Fuga

<sup>1</sup>Il proprietario e il detentore sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni rispettivamente ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare la fuga del proprio animale nonché qualsiasi danno a persone o ad altri animali.

<sup>2</sup>La fuga dei cani dal domicilio del detentore o dal luogo ove sono custoditi, deve essere immediatamente segnalata agli organi di polizia comunale e cantonale.

**Art. 11**

Aree di svago e  
di sfogo

<sup>1</sup>Il Municipio può definire delle aree di svago riservate ai cani, debitamente delimitate o eventualmente recintate e adeguatamente segnalate al pubblico. All'interno delle stesse i cani potranno essere privi di guinzaglio. Il detentore è comunque tenuto ad adottare le precauzioni necessarie, in particolare tramite una costante sorveglianza, affinché l'animale non possa nuocere a persone o ad altri animali e rispettare il relativo regolamento. Si richiama al proposito l'Ordinanza Municipale sull'uso dell'area Dog Park Barzaghi.

<sup>2</sup>I detentori che frequentano aree in zone periferiche o in aperta campagna (aree di sfogo) hanno l'obbligo di esercitare una costante sorveglianza sui cani. Anche in queste zone il detentore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa nuocere o importunare altre persone o animali, in particolare attraverso una costante sorveglianza, il richiamo dello stesso e se necessario il guinzaglio.

**Art. 12**

Norme igienico  
Sanitarie

<sup>1</sup>Il detentore è tenuto a raccogliere immediatamente e con i mezzi più appropriati (sacchetti di plastica, paletta ecc.), gli escrementi lasciati dal proprio cane sul suolo pubblico o aperto al pubblico transito, come pure nei prati o pascoli utilizzati a scopo agricolo. A tale scopo egli deve essere sempre in possesso del materiale necessario.

<sup>2</sup>Laddove disponibili, si potrà far uso dei sacchetti messi a disposizione dal Comune mediante specifici distributori.

<sup>3</sup>Gli escrementi, debitamente chiusi nei sacchetti, devono venir depositati nei contenitori espressamente previsti a tali scopi o, in mancanza degli stessi, nei contenitori di raccolta dei rifiuti.

<sup>4</sup>Cani affetti da malattie trasmissibili a persone o ad altri animali non possono essere condotti su aree pubbliche o aperte al pubblico transito.

**Art. 13**

Quiete Pubblica

I detentori di cani sono tenuti a prendere le necessarie misure al fine di evitare situazioni di disagio e reclami da parte del vicinato (rumore, ordine pubblico, ecc.). Restano riservate le disposizioni dell'Ordinanza Municipale sulla repressione dei rumori molesti.

**Art. 14**

Cani incustoditi

<sup>1</sup>I cani non custoditi, il cui proprietario o detentore è sconosciuto o irreperibile, sono catturati e consegnati ad una Società di protezione degli animali riconosciuta o ad altri Enti con competenza analoga o delegata.

<sup>2</sup>In caso di successiva reperibilità del proprietario o del detentore, le spese di recupero, trasporto e custodia sono poste a loro carico, riservato l'avvio della corrispondente procedura contravvenzionale.

**Art. 15**

Morte dell'animale

<sup>1</sup> In caso di morte dell'animale dovranno essere rispettate le norme della Legge di applicazione all'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale (LAOERA). Il proprietario ha quindi l'obbligo di consegnare la carcassa dell'animale al Centro di raccolta regionale oppure ad un Centro di cremazione autorizzato.

<sup>2</sup>E' permesso il sotterramento di singoli animali di piccola taglia di peso non superiore a 10 kg, in terreno privato.

<sup>3</sup> La morte dell'animale deve inoltre essere annunciata dal proprietario alla banca dati (anagrafe canina) entro 10 giorni dalla stessa.

**CAPITOLO V***Tassa sui cani***Art. 16**

Tassa annuale

<sup>1</sup>I detentori di cani, di età superiore ai 3 mesi, domiciliati nel Comune sono tenuti al pagamento di una tassa annuale.

<sup>2</sup>Il Municipio preleva una tassa annuale di CHF. 100.00 per ogni cane registrato all'anagrafe canina secondo le disposizioni federali e cantonali in materia.

<sup>3</sup>Esenzioni dal pagamento della tassa sono stabilite dal RCani.

<sup>4</sup>Il Comune riversa al Cantone gli importi previsti dalla LCani, segnatamente CHF 40.00 al Cantone e CHF 25.00 al Fondo soccorso animali.

**Art. 17**

Riscossione e reclami

<sup>1</sup>Le tasse sono riscosse annualmente, mediante fattura e vanno pagate entro 30 giorni dalla notificazione. È escluso il pagamento rateale.

<sup>2</sup>Eventuali reclami sull'assoggettamento e sulla tassa sono da inoltrare al Municipio nel termine di 15 giorni dalla notificazione della fattura.

<sup>3</sup>Nel caso in cui dovessero emergere situazioni di cani senza microchip o non registrati all'anagrafe canina e si rendesse pertanto necessario procedere con il recupero di eventuali tasse arretrate, il Municipio potrà procedere alla fatturazione di anni arretrati di sua competenza e segnalerà il caso all'Ufficio del veterinario.

**CAPITOLO VI***Contravvenzioni***Art. 18**

Sanzioni

<sup>1</sup>Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa disciplinare ai sensi dell'art. 25 del RCani e relativo allegato.

<sup>2</sup>Il Municipio, per il tramite della Polizia Ceresio Sud, punisce in particolare le infrazioni riguardanti:

- mancato rispetto dell'obbligo di registrazione e di notifica di cambiamenti alla banca dati sui cani;
- mancata identificazione del cane tramite microchip;
- mancata stipulazione di un'assicurazione di responsabilità civile;
- mancata attuazione delle precauzioni necessarie per impedire la fuga del cane;
- mancata segnalazione della fuga del cane;
- mancato rispetto dell'obbligo di tenuta al guinzaglio;
- mancato uso della museruola;
- mancata conduzione singola;
- mancata raccolta degli escrementi;
- mancato rispetto degli obblighi del detentore all'interno delle aree di svago;
- mancata frequenza del corso di base per la detenzione di cani.

<sup>3</sup>Per quanto non disciplinato dalla legislazione cantonale sui cani, la procedura è regolata dagli artt. 145 e segg LOC.

## CAPITOLO VII

### *Disposizioni finali*

#### **Art. 19**

Disposizioni finali

Per quanto non contemplato nella presente Ordinanza, si rinvia alle disposizioni di Legge federali e cantonali in materia.

#### **Art. 20**

Disposizioni abrogative

È abrogata l'Ordinanza Municipale sui cani del 29 maggio 2012 e successive modifiche.

#### **Art. 21**

Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore trascorso il periodo di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Per il Municipio

Il Sindaco

Avv. Ettore Vismara

Il Segretario

Waldo Pfund

#### Aggiornamenti successivi – approvazioni:

| Approvazione Municipio | Pubblicazioni                |
|------------------------|------------------------------|
| RM 23.02.2026          | Dal 27.02.2026 al 28.03.2026 |
|                        |                              |
|                        |                              |